#### **Pubblicato il 22/12/2017**

## Sent. n. 2128/2017

#### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1065 del 2008, proposto da:

Luisa Livia Mariani, Giuseppina Mariani, Eugenia Mariani, Marcella Mariani, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Minasi e Maurizio Prestia, elettivamente domiciliate presso lo Studio dell'avvocato Salvatore Sacco Faragò, in Catanzaro, alla via Indipendenza, n. 5;

Comune di Limbadi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Oreste Morcavallo, domiciliato *ex* art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio comunale di Limbadi del 22 maggio 2008, n. 13, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbadi;

Viste le memorie difensive:

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza straordinaria per la definizione dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

## **FATTO e DIRITTO**

1. – In data 22 maggio 2008, il Consiglio comunale di Limbadi ha approvato la delibera n. 13, con la quale si è determinato sulle osservazioni pervenute circa il piano strutturale comunale in precedenza adottato, che ha poi approvato definitivamente.

Le ricorrenti, che sono proprietarie di un terreno sito sul territorio comunale e meglio identificato in catasto al foglio 12, particelle 709 e 894, avevano anch'esse presentato osservazioni sulla previsione di adibire una parte della particella n. 894 ad area per la protezione civile. Le loro osservazioni sono state, però, respinte.

Esse si sono dunque rivolte a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l'annullamento della delibera.

2. – Costituitosi il Comune di Limbadi, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione all'udienza pubblica del 15 dicembre 2017.

3. – L'amministrazione resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per via della mancata impugnazione della delibera della Giunta comunale del 25 maggio 2007, n. 24, con cui era stato adottato il piano strutturale comunale.

L'eccezione è infondata.

L'art. 27, commi 6 ss. l.r. Calabria 16 aprile 2002, n. 19, prevede espressamente la partecipazione dei cittadini, anche attraverso la possibilità di far pervenire osservazioni, al procedimento di approvazione del piano strutturale comunale.

Lo strumento urbanistico diviene definitivo solo dopo che il Consiglio comunale abbia deliberato sulle osservazioni pervenute, provvedendo ad approvare definitivamente il piano.

Se così è, la deliberazione del 25 maggio 2007, n. 24, con la quale il Comune di Limbadi ha adottato il piano strutturale comunale non ha natura lesiva, mentre l'interesse delle ricorrenti è stato compresso solo a seguito del rigetto delle osservazioni da loro avanzate con conseguente approvazione definitiva dello strumento urbanistico, avvenuta con la deliberazione impugnata.

4. – Con il primo motivo di ricorso si deduce che la deliberazione sarebbe viziata dal conflitto di interessi che riguarda diversi consiglieri, i quali – pur astenendosi sulla decisione circa le osservazioni presentate da loro o dai loro congiunti – hanno poi partecipato alla votazione con cui è stato definitivamente approvato l'intero piano strutturale comunale.

Il motivo è infondato.

Come di recente evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1766), con riguardo agli effetti dell'obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre riconoscere la possibilità di dar luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al *commissario ad acta* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3663; TAR Veneto, Sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159).

Ne consegue la legittimità, proprio al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni, di una approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l'astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; si è aggiunto anche che in tale ipotesi a quest'ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell'amministratore in conflitto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3663; Cons. Stato, Sez. IV., 22 giugno 2004, n. 4429).

Alla luce di tale condivisibile orientamento, risulta legittimo l'operato del Comune di Limbadi nel caso di specie, essendosi proceduto a votazioni separate per le singole osservazioni e quindi a votazione finale dell'approvazione del piano strutturale comunale nella sua globalità, con la regolare partecipazione di tutti i consiglieri che nelle singole votazioni precedenti avevano ritenuto di non partecipare alla deliberazione, in quanto versavano in situazioni di conflitto di interessi.

5. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'eccesso di potere per irrazionalità e irragionevolezza, nonché il travisamento dei principi stabiliti dalla legge urbanistica regionale.

Infatti, come si è già anticipato, una porzione della particella n. 894 è stata adibita ad area a servizio delle esigenze della protezione civile. Ma secondo le ricorrenti il terreno, per la sua conformazione, sarebbe inadeguato allo scopo.

Benché articolato mediante la deduzione del vizio dell'eccesso di potere, il motivo attiene in realtà al merito delle scelte pianificatorie del Comune di Limbadi e, in quanto tale, inammissibile.

Infatti, poiché non risulta, né si deduce, che l'area in questione sia del tutto inutilizzabile per lo scopo cui è stata preordinata, la scelta dell'amministrazione comunale sfugge alla critica di irrazionalità e irragionevolezza, consistendo piuttosto nella manifestazione dell'ampia discrezionalità che le scelte urbanistiche comportano (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 21 maggio 2015, n. 2668).

6. – In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza.

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Luisa Livia Mariani, Giuseppina Mariani, Eugenia Mariani, Marcela Mariani, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore del Comune di Limbadi, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente Francesco Tallaro, Referendario, Estensore Germana Lo Sapio, Referendario

L'ESTENSORE Francesco Tallaro IL PRESIDENTE Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO